

*Anche in caso di procura inesistente, il giudice può consentire al difensore di sanare il vizio*

Trib. Milano, sez. XIII civ., ordinanza 25 febbraio 2015 (Est. A. Chiarentin)

**Procura alle liti – Inesistenza – Sanatoria – Art. 182 c.p.c. – Applicabilità – Sussiste**

*E' possibile estendere la previsione del novellato art. 182 c.p.c. anche all'ipotesi di inesistenza o di mancata produzione in giudizio del negozio rappresentativo.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

## TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

### SEZIONE XIII CIVILE

Il Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin,

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza, nel corso della quale le parti hanno interloquito sull'istanza di revoca dell'ordinanza resa fuori udienza dalla Dott.ssa ... con la quale è stato concesso a parte ricorrente termine sino al 5 maggio 2015 per la rinnovazione della procura al difensore;

letti gli atti e visti i documenti,

rilevato

- che la procura speciale apposta in calce al ricorso introduttivo depositato con modalità telematica, essendo stata conferita all'avv. ... dalla società a responsabilità limitata “...” e non già dalla ricorrente .. S.r.l., è idonea a conferire un valido “*ius postulandi*” in capo al difensore;

- che la asserita copia del predetto ricorso introduttivo depositata nel corso dell'udienza del 30.9.2014 non può, invero, qualificarsi come copia, differendo macroscopicamente dall'originale: non solo, infatti, consta di dodici pagine anziché nove come l'originale, ma fa riferimento ad una procura non in calce – come recita l'originale – bensì a margine dell'atto;

- che non potendo tale asserita copia del ricorso trovare ingresso tra gli atti del presente giudizio – trattandosi palesemente di atto diverso dal ricorso introduttivo depositato - la procura speciale ivi apposta non è idonea a sanare il vizio inficiante la procura contenuta nell'originale del ricorso;

- che, dunque, l'ordinanza della Dott.ssa ... – nella parte motiva – è errata laddove qualifica come “irregolare” la procura contenuta nella presunta copia del ricorso che, al contrario, deve ritenersi tamquam non esset, dovendo tale atto essere espunto dal fascicolo d'ufficio;

considerato, tuttavia

- che la recente giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato la possibilità di estendere la previsione del novellato art. 182 c.p.c. anche all'ipotesi di inesistenza o di mancata produzione in giudizio del negozio rappresentativo;

- che, in tal senso, si è anche di recente espressa la Suprema Corte, sez. III, con sentenza n. 23166/2014, laddove ha affermato che “l'art. 182, comma 1, c.p.c. va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti rilasciata, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice di appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso” (cfr., in senso analogo, Cass. Civ. n. 11743/2012);

- che analogamente le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto interpretativo sulla portata del secondo comma dell'art. 182 c.p.c., hanno affermato il principio per il quale “l'art. 182 c.p.c., comma 2, (...) dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali” (Cass. S.U. n. 9217/10; in termini, Cass. Civ. S.U., n. 28337/2011);

- che è evidente che tale interpretazione dell'art. 182 c.p.c. è quella maggiormente conforme alla volontà legislativa sottesa alla legge n. 69/2009, ovvero quella di privilegiare la conservazione della validità del rapporto processuale, interpretazione alla quale questo Giudice ritiene di aderire;

- che, dunque, bene ha fatto il precedente Giudicante ad assegnare a parte ricorrente un termine per la rinnovazione della procura al difensore, benché abbia errato nella parte motiva, dovendo tale termine essere concesso non già per la regolarizzazione della procura rilasciata a margine della presunta copia del ricorso, bensì di quella originariamente contenuta nel ricorso introduttivo depositato con modalità telematica;

- che, peraltro, è la prima volta che viene concesso un termine a parte ricorrente per il deposito di procura volta a sanare il difetto della prima, posto che il deposito della presunta copia del ricorso contenente la

procura sanata è avvenuta all'udienza del 30.9.2014 senza autorizzazione del giudicante e di propria iniziativa;

- che, dunque, nessun precedente invito alla produzione di regolare procura è rimasto infruttuoso, con la conseguenza che nessuna preclusione è maturata;

P.Q.M.

Il Giudice, a parziale modifica dell'ordinanza resa in data 23 gennaio 2015 dalla Dott.ssa ..., così provvede:

- ordina l'espunzione dal fascicolo d'ufficio della copia del ricorso introduttivo depositato da parte ricorrente all'udienza del 30.9.2014;

- vista la irregolarità della procura speciale contenuta nell'originale del ricorso, in quanto rilasciata da soggetto diverso da quello titolare del diritto in contesa;

visto l'art. 182 comma 2 c.p.c.

- assegna a parte ricorrente termine sino alla prossima udienza per la sua sanatoria e rinvia al 5 maggio 2015 ore 12.00 per la verifica dell'incombente e per la prosecuzione del giudizio.

Si comunichi.

Milano, 25/02/2015

Il Giudice

Dott.ssa Arianna Chiarentin